



ASTM S.P.A.

www.astm.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato in data 13 novembre 2020

Articolo 1

Disposizioni preliminari

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. (“**ASTM**” o la “**Società**”) nella riunione del 13 novembre 2020 ha approvato il presente regolamento (il “**Regolamento**”) che disciplina la composizione, i compiti, le regole e le procedure per il funzionamento dell’organo amministrativo della Società, anche al fine di assicurare un’efficace gestione dell’informativa consiliare.
- 1.2 Per quanto non espressamente statuito nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le previsioni dello statuto di ASTM (lo “**Statuto**”), nonché le norme di legge e di regolamento applicabili alla Società. Il presente Regolamento tiene altresì conto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di volta in volta applicabile (il “**Codice**”).

Articolo 2

Composizione e durata in carica

- 2.1 Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti variabile da sette a quindici. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità indicate nello Statuto.
- 2.2 Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina.
- 2.3 L’organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
- 2.4 La composizione dell’organo di amministrazione rispecchia criteri di diversità, anche di genere, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri. Ciascun Amministratore assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia ed indipendenza, avendo cura dell’interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.
- 2.5 Ove così richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione esprime – in vista del suo rinnovo – un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione di cui al

successivo art. 3.6; nel qual caso detto orientamento (ove espresso) individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità di cui al precedente art. 2.3 e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi di cui al successivo art. 3.5.

Articolo 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea e fermi restando i poteri delegati ai sensi del successivo art. 7.
- 3.2 Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: (i) a operazioni di fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; (ii) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; (iii) alle operazioni con parti correlate nei casi previsti dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società; (iv) previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui determina la durata in carica (il "**Dirigente Preposto**")¹. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione: (i) guida la Società perseguendone il successo sostenibile; (ii) definisce le strategie della Società e del gruppo ad essa facente capo e ne monitora l'attuazione; (iii) definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, e, se del caso, valuta

¹ Più precisamente, il comma 3 dell'art. 21 dello Statuto dispone che "*Il Consiglio di Amministrazione inoltre: - ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.*". Il comma 5 dell'art. 21 dello Statuto dispone inoltre che "*[i]l Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.*".

e promuove le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all'Assemblea dei soci; (iv) promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo e, tenuto anche conto delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato in relazione all'esercizio delle deleghe gestionali conferitegli, valuta costantemente il generale andamento della gestione;
 - b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
 - c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
 - d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, il tutto come precisato nella procedura denominata "*Linee guida per le operazioni di significativo rilievo*" adottata dalla Società;
 - f) adotta, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, le procedure interne, anche in materia di abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014, c.d. *Market Abuse Regulation*).
- 3.4 Fermo restando il principio di autonomia gestionale di ASTM, il Consiglio di Amministrazione opera tenendo altresì conto delle disposizioni del regolamento di gruppo promosso da Nuova Argo Finanziaria S.p.A. quale capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento su ASTM ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.
- 3.5 Ove così richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, adottando un'apposita procedura.
- 3.6 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti, attraverso procedure formalizzate

di cui sovrintende l'attuazione. A tal fine effettua una propria valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati endoconsiliari (c.d. *board review*) con la periodicità richiesta dal Codice e, in ogni caso, almeno ogni tre anni. L'autovalutazione può essere realizzata anche con modalità differenziate nell'arco del mandato dell'organo di amministrazione e, ove ritenuto opportuno il Consiglio, può avvalersi dell'assistenza di un consulente esterno indipendente. Il Comitato Nomine e Remunerazione coadiuva l'organo di amministrazione nel processo di autovalutazione e il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle attività di cui al successivo art. 4.3, lett. e). Gli esiti dell'autovalutazione sono riportati nella relazione annuale sul governo societario.

Articolo 4

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 4.1 Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.
- 4.2 Il Presidente dell'organo di amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, ne programma e coordina i lavori e le attività e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri come precisato al successivo art. 6.3. Al Presidente fanno inoltre capo, oltre alla legale rappresentanza statutariamente prevista, di fronte ai terzi ed in giudizio, i poteri ad esso eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.3 Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario, cura:
 - a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli Amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
 - b) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive di cui al successivo art. 9 sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
 - c) d'intesa con il *Chief Executive Officer*, che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- d) che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
 - e) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazione.
- 4.4 Al Vice Presidente, ove nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano i medesimi poteri attribuiti al Presidente.

Articolo 5

Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti, che sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza maturati, preferibilmente, in ambito legale e societario. Il Segretario è dotato inoltre di requisiti di indipendenza di giudizio e non si trova in situazioni di conflitto di interessi. In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.
- 5.2 Il Segretario supporta l'attività del Presidente e lo coadiuva nell'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 4.3. Il Segretario fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Articolo 6

Riunioni, deliberazioni e verbalizzazioni

- 6.1 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.
- 6.2 La convocazione ha luogo mediante l'invito trasmesso, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di 1 (un) giorno. Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito se siano presenti all'adunanza tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Amministratore può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

6.3 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti di regola almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data della riunione, salvi casi di urgenza o esigenze di riservatezza. Resta comunque inteso che, qualora non sia possibile fornire l'informativa nei predetti termini, non verrà compromessa, ove possibile, la tempestività e la completezza dei flussi informativi e fermo restando che verranno garantiti adeguati e puntuali approfondimenti durante la riunione.

Ove il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4, lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione, dandone preventivo avviso ai membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al comma precedente.

La documentazione di supporto distribuita ai Consiglieri e Sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

6.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4. La riunione consiliare è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori.

6.5 Il Presidente assicura che alla trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno venga dedicato il tempo necessario, favorendo il dibattito consiliare, utile per il contributo che ne può scaturire ai fini delle determinazioni da assumere. A tal fine, il Presidente può chiedere che intervengano alla riunione consiliare dirigenti e responsabili di specifiche funzioni aziendali della Società o del suo gruppo, nonché, al ricorrere dei presupposti, consulenti per gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno. Per prassi, il Dirigente Preposto interviene con riferimento alle riunioni relative alle rendicontazioni contabili. Tutti i predetti soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10.2.

6.6 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, è ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza. In tal caso: (i) devono essere assicurate, comunque: (a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; (b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; (ii) la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Resta inteso che al ricorrere di eventi straordinari e non prevedibili che non permettano la partecipazione alla riunione in un regime di sicurezza (incluso il verificarsi di situazioni di emergenza dovute a pandemie o epidemie) e, ad ogni modo, ove così consentito o previsto da provvedimenti normativi e/o delle autorità competenti, le riunioni consiliari si

considereranno regolamento tenute anche qualora il Presidente e il Segretario partecipino alla riunione da luoghi diversi, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il Segretario.

- 6.7 Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 6.8 Ferma restando la disciplina in materia di operazioni con parti correlate, gli Amministratori che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, con riferimento all'oggetto della deliberazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione.
- 6.9 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

Di regola i verbali sono distribuiti, con invito alla segnalazione di eventuali osservazioni in occasione della prima riunione successiva utile. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Articolo 7

Organi delegati

- 7.1 Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.
- 7.2 Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le previsioni dello Statuto.
- 7.3 Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Articolo 8

Amministratori indipendenti

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina, nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
- 8.2 Gli Amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale. Le riunioni sono convocate su iniziativa degli stessi Amministratori indipendenti.

Articolo 9

Comitati interni

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione assicura una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e istituisce, anche in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Codice, uno o più comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive, composti da membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno, nel modo che ritiene più opportuno, uno o più comitati in materia di nomine, remunerazione, controllo e rischi e sostenibilità (congiuntamente, i "**Comitati**").
- 9.2 I Comitati sono composti da tre membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di indipendenza, il tutto in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione definisce i compiti dei Comitati e ne determina la composizione, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti ed evitando una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento che definisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei suoi Comitati, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. Il presidente di ciascun Comitato (ovvero chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Comitato di riferimento) informa il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile.
- 9.4 Nella composizione dei Comitati il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle caratteristiche di professionalità dei membri, in modo che ciascun Comitato sia

costituito da soggetti la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente, il tutto in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Articolo 10

Doveri di riservatezza

- 10.1 I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine ai documenti, alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di abusi di mercato e alle procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e delle informazioni riservate e privilegiate.
- 10.2 I soggetti invitati a partecipare alle riunioni consiliari ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6.5 sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza cui sono soggetti gli amministratori ai sensi del precedente art. 10.1, in ogni caso senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa anche professionale applicabile o ai sensi di specifici accordi di confidenzialità di cui siano parte.

Articolo 11

Modifiche del Regolamento

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, ne cura l'aggiornamento, nonché le modifiche e/o le integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.
- 11.2 Qualora sia necessario aggiornare, modificare e/o integrare singole disposizioni del Regolamento per adeguamento a norme di legge o di regolamento applicabili, modificazioni organizzative della Società ovvero specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.